



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia economica.

Rep. atti n. 157/CU del 27 novembre 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 novembre 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. n. 16326 del 31 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18875, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, il provvedimento indicato in oggetto, rappresentando che lo stesso è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 18905 del 31 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta nota a tutte le amministrazioni interessate, per l'esame del provvedimento in argomento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 novembre 2025;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica dell'11 novembre 2025, nel corso della quale:

- il rappresentante del coordinamento delle Regioni e delle Province autonome ha formulato osservazioni sul provvedimento in esame, segnalando che avrebbe provveduto ad inviarle per iscritto;
- il rappresentante dell'ANCI ha formulato osservazioni sul provvedimento in esame, segnalando che avrebbe provveduto ad inviarle per iscritto;

VISTA la comunicazione dell'11 novembre 2025, acquisita in data 13 novembre 2025, al prot. DAR n. 19746, con la quale l'ANCI ha inviato le proprie osservazioni;

VISTA la nota prot. DAR n. 19810 del 14 novembre 2025, con cui le osservazioni dell'ANCI sono state trasmesse a tutte le amministrazioni interessate;

VISTA la comunicazione del 13 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19738, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le citate osservazioni;

VISTA la nota prot. DAR n. 19800, del 14 novembre 2025, con cui le predette osservazioni sono state trasmesse a tutte le amministrazioni interessate, con la contestuale convocazione di una seconda riunione tecnica per il giorno 21 novembre 2025;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 21 novembre 2025, nella quale:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante delle regioni ha illustrato le osservazioni già trasmesse in precedenza, con riguardo: ai temi del Fondo per la concessione degli indennizzi per gli emotrasfusi; all'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato da amministrazione; al fondo per lo sport stanziato dall'art. 1, comma 630 della legge n. 145 del 2018, chiedendo chiarimenti in merito alla natura della copertura di spesa prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. n) del provvedimento in titolo;
- il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha replicato fornendo gli opportuni chiarimenti;
- il rappresentante dell'ANCI ha concordato sulla possibilità di aumento dell'imposta di soggiorno nei comuni interessati, ai sensi del decreto-legge in oggetto, dalle Olimpiadi Milano-Cortina, non condividendo, invece, la proroga del cosiddetto incremento giubilare;
- il rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fatto presente di non avere elementi da aggiungere in argomento;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le proposte emendative non condizionanti contenute nel documento inviato telematicamente che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato all'approvazione degli emendamenti ammissibili contenuti nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2);
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Sottosegretario per l'economia e le finanze ha evidenziato che il provvedimento in esame è già bollinato dalla Ragioneria dello Stato e che, pertanto, le risultanze sugli emendamenti saranno poi inviate al Parlamento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante "Misure urgenti in materia economica".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

27-11-2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
25/155/CU07/C2

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 2025, N. 156, RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICA” (C 2678)**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul provvedimento, con le proposte emendative e l'osservazione di seguito riportate:

Art.3 – Rifinanziamento fondo per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

Articolo 3

1. È aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in *sede di Conferenza permanente* per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Conseguentemente il contributo di cui all'articolo 5, comma 1 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Relazione

È previsto il rifinanziamento per l'anno 2025 del fondo per gli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

La proposta emendativa rifinanzia il fondo per l'esercizio della funzione. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. prevede all'art. 8 che “gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità”. L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che “gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1°

maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto". Il DPCM 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle Regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'articolo 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma prevede altresì, nel successivo comma 3, che *"Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"*

La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente **sentenza n. 35/2023** la Corte afferma che *"la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione"* (massima n. 45368). La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione precisano altresì che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente "sanitaria", la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa "previdenziale", di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell' *"analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarietà sociale"* (Considerato in diritto, par. 1.1).

La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma peraltro la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema. Infatti, l'articolo 5, c.1 del DL 156/2025 prevede un contributo al Ministero della Salute per far fronte, *"al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni."*

All'onere si provvede con la riduzione del contributo previsto all'art.5, c.1, a favore del Ministero della Salute corrisposto per le medesime finalità della proposta normativa, per 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 6 bis - Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione

Nuovo Articolo 6 bis

1. È aggiunto l'articolo 6 bis (Misure in materia utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)
1. Al comma 6 quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni".

Relazione

Si intende prorogare al 2025 le modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 4 bis - Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

Nuovo Articolo 4 bis

1. L'art 1, comma 245, lettera c), Legge 207/2025 è così integrato:
dopo le parole "e delle finanze" sono inserite le parole "previa intesa in Conferenza Stato Regioni,"
al termine del comma è aggiunto il capoverso "Una quota è attribuita al Fondo di cui all'art 1 comma 561 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il riparto fra le Regioni, secondo la disciplina ivi disposta e nel rispetto dei tempi di predisposizione del relativo bilancio regionale di previsione."

2. L'art 1, comma 561, Legge 178/2020 è così integrato:
al termine del comma è aggiunto il capoverso "Per le medesime finalità a decorrere dall'anno 2026 il Fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 632 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come disposto al precedente comma xx."

3. L'art 1, comma 562, Legge 178/2020 è così integrato:
dopo le parole "in materia di sport" sono inserite le parole "d'intesa in Conferenza Stato Regioni,"
al termine del comma è aggiunto il capoverso " , nonché il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome, effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento."

Relazione

A seguito della Legge n. 145/2018, art 1 co.629-633 (Legge Bilancio 2019), in materia di Sport, circa un terzo della fiscalità generata (32%) dal settore stesso, con un minimo garantito di 410 milioni di euro annui, è reinvestito nel settore; tali risorse supplementari sono utilizzate ogni anno secondo diverse esigenze oltre che finalizzate ad incrementare il finanziamento alle Federazioni, *attraverso il cosiddetto "secondo round" di contributi erogati da Sport e Salute.*

L'art. 1, co 245 della legge di bilancio 2025, legge 205/2024, modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo. Si dispone che il ministero dell'Economia accerta con decreto a quanto ammontano esattamente le risorse, in modo da avere certezza dell'eventuale contributo supplementare; se la cifra supera i 438 milioni (rispetto ai 410 è incluso il finanziamento al Comitato Paralimpico per 28mln) **la differenza è attribuita**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

La proposta emendativa è tesa ad inserire le Regioni fra i soggetti che accedono a tali risorse, attraverso il finanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021 (cap Mef n.2085/849 PcM) che ha registrato un continuo decremento (dalla dotazione da 50mln nel 2021, a 20mln nel 2022, 1,5mln nel 2023, 1,3mln nel 2024, 2,6mln nel 2025, 169mila nel 2026). Onde consentire il raggiungimento di obiettivi coordinando attività, strumenti e risorse, la proposta emendativa rinvia la disciplina e il riparto del Fondo alla definizione di un decreto ministeriale d'intesa in Conferenza Stato Regioni, nello spirito di un assetto leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e in attuazione del principio di sussidiarietà come richiamato dalla Corte Costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 192/2024.



CONFERENZA UNIFICATA

27 novembre 2025

Punto 7) all'o.d.g.:

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE
2025, N. 156, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICA"**

EMENDAMENTI AMMISSIBILI

Sommario

Proroga fine lavori opere medie.....	2
Proroga affidamento opere medie	2
Salvaguardia opere medie concluse o in corso	2

Proroga fine lavori opere medie

Alla legge 145/2018, art. 1 comma 139-ter, ultimo capoverso, le parole “31 marzo 2026” sono sostituite con “30 giugno 2027”.

Motivazione

La scadenza per la fine lavori delle cosiddette “opere medie” mette a rischio la conclusione di importanti lavori per la messa in sicurezza del territorio laddove una proroga di alcuni mesi nell’ambito della medesima annualità consentirebbe la salvaguardia delle risorse e un loro proficuo utilizzo senza compromissione della contabilità pubblica.

Proroga affidamento opere medie

Aggiungere il seguente articolo:

Alla legge 145/2018, art. 1 comma 148-ter nel terzo capoverso, le parole “di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 30 marzo 2026” e le parole “decreti del Ministero dell’interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti “decreti del Ministero dell’interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 marzo 2026”.

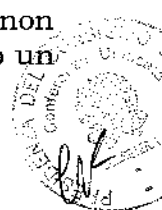
Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri.

Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente articolo:

Alla legge 145/2018, art. 1 comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “non sono sottoposte al recupero di cui al comma 145 le opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025”.



Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

